

Tribunale di Bari
Sezione III Civile

Il Giudice,

letti gli atti e uditi i procuratori delle parti;

a scioglimento della riserva espressa all'udienza del XXXXXX;

ritenuto, in considerazione dell'ormai definitiva cristallizzazione della posizione delle parti dal punto di vista delle reciproche allegazioni e richieste di prova, di suggerire ex art. 185 bis c.p.c. la prosecuzione del percorso conciliativo già intrapreso nei seguenti termini:

- a) Corresponsione, in favore di TIZIA, di una somma a titolo risarcitorio da perdita parentale quantificata secondo i valori minimi previsti dalle Tabelle di Milano per il coniuge/convivente (anche in considerazione dell'alea del giudizio legata alle allegazioni/contestazioni circa l'esistenza di una convivenza stabile e duratura e di una comunione materiale e morale con il *de cuius*), detratto quanto eventualmente già versato dai convenuti CAIO e SEMPRONIO a titolo di provvisionale;
- b) Corresponsione, in favore di MEVIA, di una somma a titolo risarcitorio da perdita parentale quantificata secondo i valori medi previsti dalle Tabelle di Milano per il figlio, con esclusione del danno biologico (essendo carenti le allegazioni in merito alla sussistenza di una specifica patologia) e del danno da perdita del contributo economico (essendo incontestato che MEVIA gode di rendita ai superstiti erogata dall'INAIL in assenza di una compiuta allegazione e documentazione dell'esistenza del c.d. "danno differenziale"), detratto quanto eventualmente già versato a titolo di provvisionale;
- c) Corresponsione in favore di parte attrice delle spese legali, da quantificarsi ex D.M. n. 55/14, secondo i parametri previsti per lo scaglione di valore corrispondente alla somma di cui alla presente proposta conciliativa, ridotti del 50%, e con esclusione delle fasi istruttoria e decisoria perché allo stato non svolte;
- d) Ripartizione della somma ottenuta sulla base dei suindicati criteri nel seguente modo: TIBERIO, datore di lavoro di MEVIO, nella misura del 50%; CAIO, appaltatore, nella misura del 30%; SEMPRONIO, committente, nella misura del 20%;
- e) Rinuncia alle restanti domande e compensazione delle spese processuali nei confronti delle restanti parti terze chiamate.

Rilevato che una definizione transattiva allo stato consentirebbe alle parti da un lato di ridurre i tempi del procedimento ordinario di cognizione, tenuto conto che trattasi di controversia di iscrizione a ruolo relativamente recente tra quelle pendenti sul ruolo in carico a questo Giudice, e

dall'altro di evitare ulteriori esborsi da sopportare a titolo di spese processuali destinate a gravare, almeno in parte, sulle parti che dovessero risultare soccombenti all'esito del giudizio di merito;

p.q.m.

rimette le parti innanzi a sé per la verifica del bonario componimento all'udienza del _____, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento.

Si comunichi.

Bari, XXXXXX

Il Giudice